



COMUNE DI MASSA E COZZILE

REGOLAMENTO

TASSA SUI RIFIUTI

(TARI)

Approvato Delibera

CC n° _____ del _____

INDICE

- ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- ART. 2 PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI
- ART. 3 MULTIPROPRIETA' E CENTRI COMMERCIALI
- ART. 4 SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI
- ART. 5 ESCLUSIONE PER INIDONEITA' A PRODURRE RIFIUTI
- ART. 6 ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO
- ART. 7 RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO
- ART. 8 RIFIUTI URBANI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO
- ART. 9 DETERMINAZIONE DELLA TASSA
- ART. 10 COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO
- ART. 11 ELEMENTI NECESSARI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TASSA
- ART. 12 OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA
- ART. 13 RIDUZIONI
- ART. 14 RIDUZIONE PER LA TASSA PER UTENZE DOMESTICHE CON DISAGIO SOCIO-ECONOMICO
- ART. 15 MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
- ART. 16 TARI GIORNALIERA
- ART. 17 TRIBUTO GIORNALIERO
- ART. 18 SCUOLE STATALI
- ART. 19 DICHIARAZIONI
- ART. 20 VERSAMENTI
- ART. 21 FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO
- ART. 22 VERIFICHE E ACCERTAMENTI
- ART. 23 RIMBORSI
- ART. 24 SANZIONI
- ART. 25 RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI STRAORDINARIE
- ART. 26 DISPOSIZIONI FINALI
- ART. 27 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
- ART. 28 ENTRATA IN VIGORE
- ART. 29 CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

REGOLAMENTO TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52, del D.Lgs: 15/12/1997, n. 446, disciplina la Tassa sui Rifiuti (TARI), tesa alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento, in attuazione di quanto previsto dalla Legge n. 147 del 27/12/2013, dal D.P.R. n. 158 del 27/04/1999, nonché dalle disposizioni di cui alle deliberazioni di ARERA e s.m.i.

2. La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 (codice ambientale) come modificato dal D. Lgs 116/2020 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 2

Presupposto e soggetti passivi

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. Si intendono per:

a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;

b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale.

c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione;

d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. Sono escluse dal tributo:

a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, quali balconi, terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi, ad eccezione delle aree scoperte operative.

b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

5. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti urbani non comporta esonero o riduzione del tributo.

6. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse.

7. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

8. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.

Art. 3

Multiproprietà e centri commerciali

1. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni

è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo, ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 4 ***Superficie degli immobili***

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani
2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure di interscambio tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui all'art. 1 comma 647 della Legge 147/2013, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
3. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili al catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile.
4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
5. Per le seguenti utenze non domestiche, ai fini dell'applicazione della tassa in considerazione dell'uso sporadico e non continuativo, è determinata una riduzione della superficie tassabile per le seguenti categorie:
 - Cinematografi 40%
 - Tribune di impianti sportivi 60%
6. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti alla tassa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.
7. Per l'attività di accertamento relativa alle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, il Comune può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138.

Art. 5 ***Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti***

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
 - a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
 - b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla fine degli stessi e comunque dalla data di inizio dell'occupazione;

- e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- g) edifici destinati ed aperti al culto (chiese, moschee, cappelle e sinagoghe) purchè riconosciuti dalla legge, nonché locali strettamente connessi a tale attività, con esclusione di quelli annessi ad uso abitativo e ricreativo.
- h) fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purchè tale circostanza sia confermata da idonea documentazione

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 6

Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e *nettamente prevalente*, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Sono rifiuti speciali i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione. Sono altresì rifiuti speciali i rifiuti prodotti dalle attività connesse a quelle agricole di cui all'art. 2135 del codice civile. Nel caso delle attività di produzione industriale, sono di norma soggetti al tributo i locali aventi destinazioni diverse dal reparto di lavorazione e dai magazzini collegati al processo produttivo.

2. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella in cui si producono in via *continuativa e nettamente prevalente* rifiuti speciali. In tal caso, oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuti speciali, la detassazione spetta anche ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo, i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o merci utilizzate nel processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non impiegati nel processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui i magazzini sono collegati o destinati alla commercializzazione.

3. Non sono in particolare, soggette alla tassa:

- a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
- b) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

4. Qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali ma non sia obiettivamente possibile o sia effettivamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente, applicando una riduzione del 40% esclusivamente alla superficie dello specifico locale o della specifica area su cui si producono contestualmente rifiuti **urbani e speciali**

5. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

- a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti distinti per codice EER;
- b) comunicare entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici EER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

Art. 7

Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno 5 anni. L'utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza di predetto termine. La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi. Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.
3. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di 5 anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali.
4. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al medesimo comma 3, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al Comune o al gestore del servizio.

Art. 8

Rifiuti urbani avviati al riciclo in modo autonomo

1. Ai sensi del comma 649 dell'articolo 1 della legge 147/2013, per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, la parte variabile della tariffa può essere ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani, che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo dei rifiuti stessi.
2. Per «riciclaggio» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico, ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
3. La riduzione di cui al comma 1 è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti urbani effettivamente avviati al riciclo e la quantità di rifiuti producibili dall'utente, determinata applicando alla superfici in cui sono prodotti i rifiuti avviati al riciclo i coefficienti (Kd) previsti dal Comune per la specifica attività, sulla base della tabella allegata al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Tenuto conto che l'utente non domestico si avvale comunque del gestore pubblico per il conferimento dei rifiuti urbani prodotti, al fine di concorrere ai costi variabili del servizio, la riduzione di cui al presente articolo non può superare il 50% della quota variabile.
4. La riduzione può essere applicata solo nel caso in cui i rifiuti urbani prodotti siano destinati in modo effettivo e oggettivo al riciclo e deve essere richiesta annualmente entro il 31 gennaio dell'anno successivo, a pena di inammissibilità del diritto all'agevolazione, allegando apposita dichiarazione attestanti le quantità dei rifiuti

avviati al riciclo nel corso dell'anno precedente.

5. La documentazione attestante le quantità dei rifiuti effettivamente avviate a recupero nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la veridicità dell'avvenuto scambio dei dati e deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA, codice utente,
- il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente,
- i dati identificativi dell'utenza: indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta,
- i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica,
- i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati al recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico, con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalle/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata,
- i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).

6. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione.

Art. 9

Determinazione della tassa

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria. La tariffa della TARI è approvata dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

2. Le tariffe sono commisurate ai criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 nonché alle indicazioni di cui alla deliberazione ARERA n. 443/2019 e s.m.i. e degli ulteriori provvedimenti della predetta autorità:

- La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

- La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

- La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

- La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. Le tariffe per le utenze non domestiche sono articolate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, così come da allegato "A".

4. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo, stabilisce la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche ed i coefficienti previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 158/99.

5. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 10
Copertura dei costi del servizio

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e dalle sue successive modifiche ed integrazioni.
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
6. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, parametrato al contributo di cui all'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente dal piano economico finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

Art. 11
Elementi necessari per la determinazione della tassa

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato "A".
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato "A" viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività commerciali ubicate nell'area destinata anche a grandi strutture di vendita "zona commerciale definita negli strumenti urbanistici vigenti nelle sottozone D4-D5", ai fini della tassazione, sono inserite nella categoria -attività commerciali- n. 28 "ipermercati generi misti".
Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.
7. Per le attività non incluse esplicitamente si applica la tariffa della categoria con produzione potenziale di rifiuti più simile.
8. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salvo diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
9. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
10. Per le utenze domestiche a disposizione di soggetti residenti e non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone

fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti il seguente:

da 0 a 50 mq di superficie n. 1 componente;

da 51 a 100 mq. di superficie n. 2 componenti;

oltre 100 mq. di superficie n. 3 componenti

11. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito, non pertinenti ad abitazioni, si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.

12. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

13. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

Per le utenze domestiche dove viene svolta anche l'attività di Bed and Brekfast il numero dei componenti il nucleo familiare viene maggiorato a seconda del numero dei posti letto autorizzati.

14 Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo gennaio dell'anno di riferimento per il calcolo dell'acconto, quello risultante al primo luglio per il calcolo del saldo o, per le nuove utenze, alla data di inizio dell'occupazione. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dal semestre seguente.

Art. 12

Obbligazione tributaria

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in mesi, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.

2. L'obbligazione tariffaria decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al mese in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal mese successivo alla effettiva variazione degli elementi stessi.

5. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro il 30 giugno dell'anno successivo dal verificarsi della variazione stessa, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione della dichiarazione.

Le variazioni saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 13

Riduzioni

1. Per le utenze domestiche ubicate ad una distanza superiore a metri **300** dal punto di conferimento stabilito dal gestore del servizio, il tributo è ridotto del **15%** della parte variabile della tariffa.

2. Per le attività di agriturismo si applica una riduzione alla parte variabile della tariffa di riferimento del **25%**.

3. Le riduzioni di cui ai precedenti commi devono essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione.

4. E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dell'art. 1 comma 658 della L. 27.12.2013 n. 147, e dell'art. 4, comma 2, D.P.R. 158/1999, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura da determinare annualmente in sede di approvazione della tassa.

5. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della Legge 147/2013 la tariffa è ridotta nelle seguenti ipotesi:

a) abitazioni con unico occupante: riduzione 30%;

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo da soggetti non

residenti non superiori a 183 giorni nell'anno solare: riduzione 30%;

c) immobili limitatamente ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia: **riduzione 66,66%**.

d) La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 30 % ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 180 giorni nell'anno solare. La predetta riduzione si applica se le condizioni risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

6. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. La riduzione di cui alla lettera a) del comma precedente si applica, per i residenti nel Comune, anche in mancanza di specifica dichiarazione.

7. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

8. Il costo delle riduzioni di cui ai commi precedenti restano a carico degli altri contribuenti in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art.1 comma 654 della Legge 147/2013.

9. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

Art. 14

Riduzione della tassa per utenze domestiche con disagio socio-economico

1. Per le utenze domestiche residenti, che versino in condizioni di grave disagio economico-sociale, il Comune riconosce il bonus sociale, di cui all'art. 57 bis del D.L. n. 124/2019.
2. Lo sconto può essere a totale o parziale copertura del pagamento della tassa in base al possesso dei seguenti requisiti, individuati mediante procedura curata dal servizio tributi sulla base dei dati ISEE:
 - a. **ESONERO TOTALE:**
dal pagamento della tariffa per nucleo familiare con indicatore ISEE fino ad € 3.500,00
 - b. **RIDUZIONE:**
 - della tariffa del 50% per nucleo familiare con indicatore ISEE da €. 3.500,01 fino ad € 5.000,00
 - della tariffa del 25% per nucleo familiare con indicatore ISEE da €. 5.000,01 fino ad € 8.265,00
 - della tariffa del 20% per nucleo familiare con almeno quattro figli a carico e indicatore ISEE non superiore a € 20.000,00
 - della tariffa del 20% per nucleo familiare titolare di reddito di cittadinanza o pensione di cittadinanza
3. I Soggetti interessati dovranno presentare richiesta con modelli ISEE all'ufficio protocollo del comune entro il 31 Agosto di ciascun anno
4. Le risorse utili per finanziare il bonus sociale sono a carico del bilancio comunale e la relativa copertura è assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale

Art. 15

Mancato svolgimento del servizio

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, la TARI è dovuta in misura massima del 20% della tassa stessa.

Art. 16

TARI giornaliera

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1, comma 837, della Legge 27/12/2019, n. 160.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 100 %. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del canone da di cui all'art. 1, comma 816, della Legge 27/12/2019, n. 160. Il pagamento del tributo avviene contestualmente al pagamento del sopra citato canone.
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

Art. 17

Tributo provinciale

È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504.

Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia/Città metropolitana.

Il versamento del tributo di cui al presente articolo è effettuato contestualmente al pagamento della TARI, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 01/07/2020 e dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21/10/2020. Nel caso di riscossione del tributo mediante strumenti diversi da modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241, ovvero dalla piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto legislativo 7/03/2005, n. 82, il riversamento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale alla competente Provincia/Città metropolitana è effettuato secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'economia del 01/07/2020.

Art. 18

Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).
2. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

Art. 19

Dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;

- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

2. La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo dal verificarsi dell'inizio dell'occupazione:

- a) per le utenze domestiche: da un componente il nucleo familiare nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
- b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri

3. Ai fini dell'applicazione della tassa la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare della tassa. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo dal verificarsi della variazione.

Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se soggetti residenti.

4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

- a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
- b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
- c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

5. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
- b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

6. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data della cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso della tassa relativo alla restante parte dell'anno dal mese successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.

7. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nei termini indicati al precedente comma precedente, la tassa non è dovuta se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se la tassa è stata assolta dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

8. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, potranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di variazione con decorrenza dal primo giorno del semestre successivo alla data in cui si è verificato il decesso.

Art. 20

Versamenti

1. La TARI è applicata e riscossa dal Comune.

2. La TARI è versata mediante modello di pagamento unificato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. 241/1997 o tramite il sistema di pagamenti elettronici denominato PagoPA.

3. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti dei modelli di pagamento preventivamente compilati.

4. Il pagamento degli importi dovuti per il tributo deve essere effettuato in *due* rate, scadenti il 31 maggio

(acconto del 50% con le tariffe dell'anno precedente) e 3 dicembre (saldo con conguaglio tariffe approvate) di ogni anno . La Giunta Comunale puo' prorogare tali scadenze qualora ricorrano oggettive difficoltà di rispetto dei termini. Per l'arrotondamento si applicano le norme dell'art. 1, comma 169, della legge 296/2006.

5. Il contribuente non è tenuto al versamento della tassa qualora l'importo annuale dovuto, comprensivo del tributo provinciale è inferiore ad € 12,00.

Art. 21

Funzionario responsabile del tributo

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della Legge n. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile della TARI, a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.

Art. 22

Verifiche e accertamenti

1. Il Comune provvede alla verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari anche secondo quanto previsto dall'art. 1, commi 693 e 694 della Legge n. 147/2013. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento esecutivo motivato in rettifica o d'ufficio, a norma del comma 792 e seguenti della legge 160/2019, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni, delle spese e degli oneri di riscossione.

2. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.

3. Non si fa luogo all'accertamento del tributo nel caso in cui l'imposta, sanzioni ed interessi, con riferimento ad ogni periodo di tassazione, non superino complessivamente l'importo di € 30,00.

Art. 23

Rimborsi

Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Non si fa luogo al rimborso del tributo nel caso in cui l'imposta dovuta sia pari o inferiore ad € 12,00.

Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel Regolamento Generale delle Entrate.

Art. 24

Sanzioni

1. Si applicano le disposizioni di legge di cui alla L. n. 147 del 27.12.2013 art. 1 c. 695-696-697-698-699 e succ. modificazioni ed integrazioni.

Art.25

Riduzioni e Agevolazioni Straordinarie

Il Comune può prevedere una riduzione per le attività produttive, commerciali e di servizi che, per eccezionali circostanze di forza maggiore siano state interessate da chiusure obbligatorie o da restrizioni nell'esercizio della propria attività con criteri che saranno stabiliti dall'organo competente.

Art. 26
Disposizioni Finali

In caso di disposizioni regolamentari in contrasto con norme statali, hanno effetto le norme statali vigenti.
I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere al testo vigente alla data di approvazione del presente regolamento.
Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.

Art.27
Trattamento dei dati personali

I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) e del Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196.

Art. 28
Entrata in vigore

Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2022.

Art. 29
Clausola di adeguamento

Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.

ALLEGATO A

Categorie di utenze non domestiche

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie:

01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)
 02. Cinematografi, teatri
 03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
 04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
 05. Stabilimenti balneari
 06. Autosaloni, esposizioni
 07. Alberghi con ristorante
 08. Alberghi senza ristorante
 09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme
 10. Ospedali
 11. Agenzie, studi professionali, uffici
 12. Banche e istituti di credito
 13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
 14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
 15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
 16. Banchi di mercato beni durevoli
 17. Barbiere, estetista, parrucchiere
 18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)
 19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
 20. Attività industriali con capannoni di produzione
 21. Attività artigianali di produzione beni specifici
 22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
 222. Agriturismi
 23. Birrerie, hamburgerie, mense
 24. Bar, caffè, pasticceria
 25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
 26. Plurilicenze alimentari e miste
 27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
 28. Ipermercati di generi misti
 29. Banchi di mercato generi alimentari
 30. Discoteche, night club
-

